

Meridiana fly S.p.A.

Sede in Olbia (OT). Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda

Capitale sociale Euro 13.760.975,40

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale

05763070017. Partita IVA n. 03184630964

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A.

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, sulla proposta di modifica dell'articolo 14, primo comma, primo capoverso e secondo comma, quarto capoverso, al fine di incrementare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché dell'articolo 16, quarto comma, dello Statuto sociale, al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale.**



## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE.....</b>	<b>4</b>
1.1	Motivazione della proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici.....	4
1.2	Motivazione della proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale.....	4
<b>2.</b>	<b>DIRITTO DI RECESSO.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>CONFRONTO TRA IL VIGENTE ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DEL QUALE SI PROPONE L'INTRODUZIONE. ....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>CONFRONTO TRA IL VIGENTE ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DEL QUALE SI PROPONE L'INTRODUZIONE. ....</b>	<b>11</b>



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, *inter alia*, la proposta di modifica dell'articolo 14, primo comma, primo capoverso e secondo comma, quarto capoverso, nonché dell'articolo 16, quarto comma, dello Statuto sociale di Meridiana fly S.p.A. ("Meridiana fly" o la "Società"), rispettivamente al fine di (i) modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici, con conseguente modifica del numero massimo di candidati da indicare nelle liste da depositare per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e (ii) consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione non propone alcuna modifica ulteriore agli articoli 14 e 16 dello Statuto sociale, che rimarranno pertanto invariati fatto salvo per le modifiche proposte che dovessero essere deliberate dall'assemblea straordinaria.

Le finalità per le quali si propongono le citate modifiche statutarie sono descritte nei successivi paragrafi 1.1 e 1.2 della presente relazione, che è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento Emittenti, al fine di illustrare e motivare le predette proposte di modifica dello Statuto sociale (la "**Relazione**").

\* \* \*



## **1. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

### **1.1 Motivazione della proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici**

La proposta di modificare lo Statuto sociale con riferimento al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici, con conseguente modifica del numero massimo di candidati da indicare nelle liste da depositare per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, è motivata – nell'ambito della razionalizzazione degli organi societari deputati al governo dell'attività *aviation* conseguente al progetto di integrazione – dalla volontà di rendere possibile un arricchimento delle competenze attualmente presenti in Consiglio, così da assicurarne una composizione ancor più equilibrata ed efficiente anche alla luce dell'intervenuta integrazione, con efficacia a far data dal 28 febbraio 2010, delle attività di trasporto aereo della società controllante Meridiana S.p.A. ("Meridiana") e della Società. L'integrazione, che è stata attuata attraverso il conferimento alla Società del ramo d'azienda relativo alle attività c.d. *aviation* di Meridiana (il "Ramo Aviation"), ha infatti determinato la creazione di un'unica compagnia aerea operante in tutti i settori precedentemente presidiati da Eurofly e Meridiana.

La modifica della previsione statutaria relativa al numero massimo di candidati da indicarsi in ogni lista che verrà depositata ai fini dell'elezione dei membri dell'organo amministrativo, è invece motivata dall'esigenza di coordinare tale disposizione con la sopradescritta proposta di incremento del numero massimo di Amministratori.

### **1.2 Motivazione della proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale**

La proposta di modificare lo Statuto sociale, al fine di consentire svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale, è motivata unicamente dalla volontà di garantire maggiore flessibilità operativa e gestionale all'organo amministrativo.

## **2. DIRITTO DI RECESSO**

Si ritiene che le modifiche proposte non rientrino in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge.



### 3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli azionisti di Meridiana fly S.p.A.:*

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo statuto;*
- *preso atto delle relative proposte di modifica:*

#### ***delibera***

1. *di modificare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, elevando tale numero da nove a undici;*
2. *di modificare conseguentemente l'articolo 14 (quattordici), primo comma, primo capoverso, dello Statuto sociale come segue:*

*“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici Amministratori”;*

3. *di modificare conseguentemente l'articolo 14 (quattordici), secondo comma, quarto capoverso, dello Statuto sociale come segue:*

*“Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria”;*

4. *di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale;*
5. *di modificare conseguentemente l'articolo 16 (sedici), quarto comma, dello Statuto sociale come segue:*

*“Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori”;*

6. *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e a ciascuno dei Consiglieri i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e*

regolamentari, ivi incluso, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese".

\* \* \*

#### 4. CONFRONTO TRA IL VIGENTE ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DEL QUALE SI PROPONE L'INTRODUZIONE.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 14 dello Statuto sociale raffrontato al nuovo testo del medesimo.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione</b> <b>Art. 14</b></p> <p>I. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p> <p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p>	<p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione</b> <b>Art. 14</b></p> <p>I. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di <b>undici nove</b> Amministratori.</p> <p>[capoverso invariato]</p> <p>[capoverso invariato]</p> <p>[capoverso invariato]</p>

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

2. [*capoverso invariato*]

[*capoverso invariato*]

[*capoverso invariato*]

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a ~~nove~~ **undici**, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: [capoverso invariato]

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. [capoverso invariato]

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure [capoverso invariato]

indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"). viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

[capoverso invariato]

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

[capoverso invariato]

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art.

[capoverso invariato]

147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge. [capoverso invariato]

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge. [capoverso invariato]

**3.** In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod.civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze. **3.** [capoverso invariato]

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto. [capoverso invariato]

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori [capoverso invariato]

nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

**5. CONFRONTO TRA IL VIGENTE ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DEL QUALE SI PROPONE L'INTRODUZIONE.**

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 16 dello Statuto sociale raffrontato al nuovo testo del medesimo.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p><b>1.</b> Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.</p> <p><b>2.</b> L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.</p> <p><b>3.</b> Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p><b>1.</b> [comma invariato]</p> <p><b>2.</b> [comma invariato]</p> <p><b>3.</b> [comma invariato]</p>

informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o **all'estero**, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. [*comma invariato*]

6. [*comma invariato*]

7. [*capoverso invariato*]

sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti. [capoverso invariato]

Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo. [capoverso invariato]

Olbia, 30 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente, Marco Rigotti

